SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

9° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 1984

Presidenza del Presidente TAVIANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri» **(717)**

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 3
ANDREOTTI, *ministro degli affari esteri* 3
ORLANDO, *relatore alla Commissione* 2

«Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della parteciazione italiana alle esposizioni mondiali di TSUKUBA (1985) sul tema casa e ambiente - scienza e tecnologia al servizio dell'uomo e di VANCOUVER (1986) sul tema i trasporti e le telecomunicazioni» **(855)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... *Pag.*10, 12, 14 e *passim*
ANDREOTTI, *ministro degli affari esteri* 16, 17
MILANI Armelino, (*PCI*) 15
ORLANDO, *relatore alla Commissione* .. 10, 13, 15
PASQUINI (*PCI*) 12, 13
POZZO (*MSI-DN*)) 13, 17

I lavori hanno inizio alle ore 11.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri (717)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri.

Prego il senatore Orlando di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge (che ha avuto il conforto di due pareri importanti: quello della 1ª e soprattutto quello della 5ª Commissione) rappresenta un provvedimento di estrema importanza ai fini del funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari all'estero.

Faccio una premessa. Nel corso della discussione del bilancio del Ministero degli affari esteri ripetutamente questa Commissione ha lamentato una serie di disfunzioni accadute proprio in relazione alla macchinosità del funzionamento di questi uffici, soprattutto per ciò che attiene la tempestività dei pagamenti, e le mortificanti situazioni in cui le nostre rappresentanze diplomatiche venivano a trovarsi per effetto delle difficoltà di avere le rimesse da parte del Ministero del tesoro. Questo ha comportato una serie di difficoltà, compresa quella degli aggravi degli oneri, soprattutto per gli affitti, ed il ritardo delle rimesse ha creato delle mancate occasioni per l'acquisizione di sedi e case per i nostri funzionari. Non solo ma, essendo noto che in molti mercati estivi vi è una costante spirale inflazionistica e quindi un andamento avverso dei cambi, il ritardo delle rimesse provoca un aggravio dei costi per lo stesso Ministero.

Di qui questa disciplina che, secondo me, è profondamente innovativa nel senso che costituisce una liquidità in aree regionali decentrate, che vengono individuate dallo stesso Ministero, e crea anche la possibilità di quel che viene chiamato l'esercizio dei conti valuta-tesoro in base al quale le contribuzioni, per le spese che vengono fatte all'estero, e che devono oggi essere rimesse direttamente in Italia attraverso il contabile di portafoglio, rimangono invece nelle aree decentrate e costituiscono patrimonio spendibile da parte di questi uffici.

Con il disegno di legge si costituisce da un lato, attraverso il disposto dell'articolo 1, una liquidità, con un conto corrente infruttifero che è alimentato dai capitoli di bilancio sui quali gravano le spese da effettuarsi da parte del Ministero degli affari esteri, e, dall'altro, si stabilisce (articolo 9) un decentramento delle funzioni amministrative

attraverso la istituzione di appositi servizi le cui modalità di funzionamento dovranno essere stabilite, secondo quanto recita il successivo articolo 10, da un apposito regolamento.

Della natura dei conti valuta-tesoro abbiamo parlato in quanto le entrate per lo Stato affluiscono direttamente a questi uffici e le operazioni eseguite dal contabile di portafoglio vengono controllati successivamente dall'ufficio riscontro della Corte dei conti. Nell'attuale struttura accadeva invece che le rimesse avvenivano dopo il completamento delle procedure amministrative e di controllo concernenti le singole spese cui la rimessa globalmente si riferiva; quindi avevamo un sistema doppio di controllo che in questo modo viene esercitato successivamente.

Credo che tutto ciò corrisponda ad una esigenza più volte espressa in occasione della discussione dei bilanci del Ministero degli affari esteri dalla nostra Commissione per cui invito i colleghi ad approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Orlando per la sua esposizione.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

ANDREOTTI, *ministro degli affari esteri.* Sono soddisfatto della relazione svolta dal senatore Orlando e raccomando anch'io l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli.

TITOLO I

FINANZIAMENTO DELLE SPESE DA EFFETTUARSI ALL'ESTERO

Capo I

PROCEDURE PER IL FINANZIAMENTO

Art. 1.

Per la somministrazione dei fondi occorrenti alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari nonchè per le altre spese da effettuarsi all'estero da parte del Ministero degli affari esteri è istituito, presso la Tesoreria centrale dello Stato, un conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero.

Il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente sul predetto conto, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al Contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero che lo stesso dovrà presumibilmente effettuare, comprese quelle relative al rimborso delle eventuali differenze di cambio.

I versamenti di cui al comma precedente sono effettuati periodicamente sulla base di preventivi di massima disposti dal Ministero degli affari esteri.

A valere sui fondi depositati sul conto corrente il Ministero degli affari esteri provvederà periodicamente al rimborso al Contabile del portafoglio del controvalore dei pagamenti in valuta dallo stesso in precedenza effettuati.

Le operazioni effettuate dal Contabile del portafoglio ai sensi del presente articolo sono soggette al controllo successivo dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, istituito con legge 9 dicembre 1928, n. 2783.

È approvato.

Art. 2.

Gli ordini di rimessa a favore delle sedi all'estero hanno valore di ordini di accreditamento e vengono trasmessi in copia, oltre che agli uffici destinatari, alla Ragioneria centrale del Ministero degli affari esteri ed alla Corte dei conti che ne terranno nota nelle proprie scritture ai fini della resa del conto da parte dei funzionari a favore dei quali viene erogata la valuta. Ai fondi così accreditati si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, secondo norme di adeguamento da emanarsi con il regolamento di cui al successivo articolo 8.

I pagamenti in esecuzione di atti amministrativi ministeriali che individuano il creditore e l'ammontare dovutogli vengono effettuati dalla sede all'estero dopo che il Ministero avrà comunicato l'avvenuta definizione delle relative procedure amministrative e di controllo. La sede all'estero ottiene il discarico amministrativo ad ogni effetto delle somme accreditatele con decreto da emanarsi dall'ufficio centrale o da quello regionale, a ciò autorizzato ai sensi dell'articolo 9, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio su presentazione della distinta dei pagamenti eseguiti e della ricevuta dei versamenti ai conti correnti valuta Tesoro delle eventuali eccedenze. Del decreto di discarico viene data comunicazione alla Ragioneria centrale ed alla Corte dei conti.

Le altre spese da effettuarsi all'estero, nonchè i relativi rendiconti, sono disciplinati dal regolamento previsto dall'articolo 8 della presente legge.

Per rispettare i termini di pagamento previsti da specifiche disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali, gli Uffici amministrativi predetti potranno autorizzare l'esecuzione della spesa anche in pendenza delle relative procedure di controllo.

I fondi per i pagamenti a favore del personale in servizio all'estero o di altri beneficiari diversi dalle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, in alternativa alle modalità di cui al primo comma del presente articolo, possono essere rimessi alle sedi con ordinativi diretti specificanti i creditori e le somme ad essi dovute.

È approvato.

Art. 3.

Nella gestione del conto corrente di cui all'articolo 1, si tiene conto dei versamenti effettuati sui singoli capitoli, distinti a seconda che trattasi di versamenti in conto competenza od in conto residui.

Gli eventuali saldi attivi che si verificano a fine anno sul conto corrente di cui all'articolo 1 sono utilizzabili per l'ulteriore periodo di un anno unicamente per spese afferenti all'esercizio precedente; gli importi residui al termine di tale periodo vengono versati al bilancio dell'entrata.

È approvato.

Art. 4.

I versamenti di cui all'articolo 1 possono essere disposti dal mese di dicembre con imputazione al bilancio dell'esercizio successivo anche se in corso di approvazione e, comunque, per un importo non eccedente i limiti derivanti da un eventuale regime di esercizio provvisorio.

È approvato.

Capo II

GESTIONE DI UTILIZZAZIONE DEI CONTI CORRENTI VALUTA TESORO

Art. 5.

Presso sedi all'estero, da individuarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta Tesoro.

A detti conti affluiscono le entrate consolari, le eccedenze sui finanziamenti di cui all'articolo 2, nonchè, su indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate dello Stato realizzate all'estero.

Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti correnti presso locali Istituti bancari di fiducia.

Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti della riscossione che hanno effettuato detti versamenti, quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle rispettive contabilità.

I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la vigilanza della Direzione generale del Tesoro – Portafoglio dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali, corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente Ragioneria centrale.

La Direzione generale del Tesoro – Portafoglio dello Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie locali, autorizza il trasferimento in Italia delle disponibilità in valuta esistenti sui conti

correnti valuta Tesoro per il successivo versamento del loro controvalore in lire all'entrata dello Stato.

È approvato.

Art. 6.

La Direzione generale del Tesoro può autorizzare l'utilizzo delle disponibilità dei conti correnti valuta Tesoro per le esigenze delle Rappresentanze diplomatiche e consolari ed eventualmente di altre Amministrazioni, salvo reintegro da effettuarsi con le modalità di cui all'ultimo comma.

A tal fine le Amministrazioni interessate inoltreranno al portafoglio dello Stato specifiche richieste indicanti il beneficiario, il capitolo di bilancio cui la spesa si riferisce, l'importo in valuta ed il controvalore in lire.

Il controvalore in lire è calcolato sulla base di una tabella di cambi convenzionali, determinati annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, tenuto conto di tutti gli elementi utili pervenuti dalle sedi all'estero relativi all'andamento del corso dei cambi della valuta locale rispetto alle principali valute di conto valutario.

Nel corso dell'esercizio con le stesse modalità può farsi luogo a modifiche nella tabella per tener conto di eventuali intervenute variazioni nel corso dei cambi.

Ad operazione effettuata, viene disposto il versamento all'entrata dell'importo in lire indicato nelle richieste di cui al secondo comma, mediante imputazione sul relativo capitolo di spesa.

È approvato.

Art. 7.

Le spese bancarie, comprese quelle concernenti i prelevamenti e i trasferimenti di fondi, sono a carico dei conti correnti valuta Tesoro.

Gli interessi corrisposti dagli Istituti di credito vanno ad alimentare i conti.

È approvato.

TITOLO II

SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'ORDINAZIONE DELLE SPESE ALL'ESTERO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E PER LA PRESENTAZIONE DEI RENDICONTI

Art. 8.

Con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono

introdotte norme per lo snellimento delle procedure delle spese da ordinarsi ed effettuarsi all'estero, ivi comprese quelle in economia, e per l'adeguamento delle procedure stesse e dell'attività all'estero dei funzionari amministrativi del Ministero degli affari esteri con qualifica dirigenziale ai princìpi ed alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Nello stesso regolamento sono disciplinati, secondo criteri di massima semplificazione procedurale e documentale, le modalità ed i termini per la presentazione dei rendiconti relativi alle spese di cui al comma precedente e per il loro riscontro amministrativo.

È approvato.

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 9.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, possono essere istituiti, nell'ambito di aree geografiche, entro il limite massimo di venti, servizi amministrativi decentrati cui competono, nei confronti degli uffici operanti nell'area di loro competenza: attività di collaborazione e consulenza in materia amministrativa e contabile, anche attraverso l'invio di propri addetti per il temporaneo esercizio delle funzioni relative a dette materie; il discarico amministrativo delle spese di cui all'articolo 2, secondo comma; il riscontro e l'approvazione delle contabilità, nonchè il riscontro dei conti giudiziali dei percettori di entrate – nei casi in cui ciò sia previsto dal decreto istitutivo sopra menzionato – prima del loro incontro alla Ragioneria centrale ed alla Corte dei conti.

Per accelerare le procedure di finanziamento, presso i sevizi di cui al comma precedente possono essere concentrati gli accreditamenti destinati alle esigenze degli uffici, operanti nell'area geografica di competenza o di altre aree, specificamente individuati dal decreto istitutivo. La ripartizione dei fondi ricevuti viene effettuata in base ai piani di assegnazione elaborati dal Ministero ed ai dati emersi nel corso della gestione. Copia degli atti di ripartizione dei fondi viene trasmessa agli organi amministrativi e di controllo che ne terranno nota nelle proprie scritture ai fini della resa del conto da parte dei funzionari a favore dei quali viene erogata la valuta. Delle somme così erogate il funzionario responsabile del servizio ottiene il discarico ad ogni effetto con le modalità di cui all'articolo 2, secondo comma.

A ciascun servizio è preposto un funzionario con qualifica dirigenziale.

Negli uffici all'estero, presso i quali vengono insediati i servizi amministrativi decentrati, sono istituiti posti di commissario regiona-

le capo, primo commissario regionale, commissario regionale, nonchè, in relazione alle esigenze dei singoli servizi, posti di commissario amministrativo e di vice commissario amministrativo, da coprirsi, rispettivamente, con personale dell'ottava e settima qualifica funzionale appartenente al profilo di inquadramento del personale proveniente dalla carriera direttiva amministrativa.

Il funzionario di cui al terzo comma svolge altresì attività ispettiva nell'ambito dell'area geografica di propria competenza e di altre viciniori.

L'indennità base di cui all'articolo 171, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, spettante ai dirigenti amministrativi in servizio all'estero, salvi i casi di applicazione dell'articolo 114, terzo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è stabilita nelle misure di cui alla tabella B annessa alla presente legge.

Con le modalità di cui al primo comma e nel limite ivi indicato può essere disposta la soppressione o la modifica dei servizi amministrativi decentrati.

TABELLA B

INDENNITÀ BASE DI SERVIZIO ALL'ESTERO
DEI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

Funzione posto	Indennità lire
Esperto amministrativo capo Commissario regionale capo	290.000
Primo Commissario regionale Esperto amministrativo	267.000
Commissario regionale Esperto amministrativo aggiunto	267.000

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 9, precisando che, con la sua approvazione, si intenderà approvata anche la tabella anzidetta.

È approvato.

Art. 10.

Con norme regolamentari da emanarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sono disciplinati: il funzionamento dei servizi amministrativi decentrati di cui all'articolo 9; il periodo di permanenza all'estero del relativo personale; i criteri per il suo accreditamento presso le Autorità dei Paesi dell'area geografica in cui opera; il collegamento dei servizi stessi con la Direzione generale del personale e dell'amministrazione ed il loro coordinamento

con l'Ispettorato generale del Ministero e degli Uffici all'estero; la conseguente ristrutturazione dei servizi amministrativi centrali, anche in relazione all'eventuale accorpamento delle fasi della spesa e tenuto conto in modo particolare della disciplina delle funzioni dirigenziali; la riorganizzazione dei servizi amministrativi presso le sedi all'estero.

È approvato.

Art. 11.

Il quadro della tabella organica e delle funzioni dei dirigenti amministrativi del Ministero degli affari esteri allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dalla tabella A annessa alla presente legge. Per esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, anche agli effetti dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, possono essere collocati fuori ruolo presso l'Amministrazione degli esteri funzionari con qualifica dirigenziale provenienti da altre Amministrazioni in numero non superiore a tre unità.

TABELLA A

DOTAZIONE ORGANICA DEI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Livello funzione	Qualifica	Posti qualifica	Funzioni all'interno	Funzioni all'estero (*)	Posti funzioni
C	Dirigente Generale	2	Ispettore Generale Capo	Commissario regionale Capo	2
			Consigliere ministeriale	Esperto amministrativo Capo	
D	Dirigente Superiore	9	Capo ufficio	Primo Commissario regionale	9
			Consigliere ministeriale aggiunto	Esperto amministrativo	
E	Primo dirigente	18	Capo reparto Vice Consigliere ministeriale	Commissario regionale Esperto amministrativo aggiunto	18

(*) Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 114, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 11, precisando che, con la sua approvazione, si intenderà approvata anche la tabella anzidetta.

È approvato.

Art. 12.

L'applicazione delle norme del Capo I avverrà non oltre l'inizio del secondo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

È abrogata ogni norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Restando salve le disposizioni contenute nella legge 3 giugno 1977, n. 322, che ha stabilito la nuova disciplina del fondo di anticipazione delle spese urgenti previsto dagli articoli 64-69 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e nella legge 9 febbraio 1979, n. 38, e successive modifiche, concernente la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

È approvato.

L'esame degli articoli e delle tabelle è così esaurito. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione italiana alle esposizioni mondiali di Tsukuba (1985) sul tema "Casa e ambiente - scienza e tecnologia al servizio dell'uomo" e di Vancouver (1986) sul tema "I trasporti e le telecomunicazioni" (855), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione italiana alle esposizioni mondiali di Tsukuba (1985) sul tema "Casa e ambiente - scienza e tecnologia al servizio dell'uomo" e di Vancouver (1986) sul tema "I trasporti e le telecomunicazioni"» già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Orlando di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ORLANDO, *relatore alla Commissione.* Questo disegno di legge ci arriva già approvato dalla Camera dei deputati e anche con la sollecitazione derivante dal fatto che questa esposizione dei Tsukuba deve essere inaugurata nel settembre 1985 e già risente del grave ritardo con cui viene presentato questo disegno di legge, anche se la nomina del commissario, fatta in base ad una legge precedente, ci ha messo in condizione di muoversi con un ragionevole periodo di tempo di anticipo. Questo ci ha consentito di assumere delle iniziative e avere una posizione, a Tsukuba, assai diversa da quella che avevamo avuto in esperienze passate; ricordo, al riguardo, l'esposizione di Osaka dove abbiamo fatto la figura dei parenti poveri in relazione agli altri paesi della CEE.

Credo che bisognerà dire qualcosa sulle difficoltà che questo disegno di legge ha incontrato presso l'altro ramo del Parlamento dove sono stati fatti alcuni rilievi, il primo dei quali è relativo ai tempi, alla natura e all'oggetto dell'attività preventiva che si è svolta in relazione alla nostra partecipazione a Tsukuba. Devo aggiungere che in quella sede la Commissione affari esteri aveva richiesto un'esposizione da parte del Sottosegretario, esposizione che è stata svolta in modo molto diffuso e articolato.

Brevemente pertanto mi riferisco alla relazione svolta presso l'altro ramo del Parlamento dal sottosegretario Fioret per richiamare l'attenzione di questa Commissione non tanto sulle questioni di carattere generale – quelle, cioè, che comportano la necessità di partecipare a mostre che ci impediscano di uscire dal giro dei grandi paesi produttori e la necessità di mostrare la nostra produzione non solo a uno stretto numero di specialisti, ma anche al grosso pubblico per l'importanza di dare un'immagine sempre più aggiornata dell'Italia e delle sue possibilità nei vari settori che coprono ogni aspetto possibile della vita dell'uomo – quanto per insistere in particolare sulle due mostre, quella giapponese e quella canadese, perchè hanno per oggetto la casa, l'ambiente, la scienza e la tecnologia al servizio dell'uomo la prima e i rapporti e le telecomunicazioni la seconda. Si tratta, insomma di mostre che rivestono un'importanza essenziale per i settori industriali interessati e sono soprattutto di grande rilievo per la nostra economia.

L'Italia oggi è in grado di fare un discorso che pochi altri paesi sono in grado di fare ed è per questa ragione che il Ministero degli affari esteri ha chiesto e ottenuto dal Ministero del tesoro un congruo finanziamento complessivo di 15 miliardi di lire da destinare in ragione di 10 miliardi per Tsukuba e 5 miliardi per Vancouver.

L'Esposizione di Tsukuba – che si terrà dal 17 marzo al 17 settembre del 1985 – è destinata ad essere un appuntamento di grandissimo rilievo negli anni Ottanta in quanto prevede una partecipazione di circa quaranta milioni di persone, di cui il 10 per cento – secondo i calcoli fatti dall'alta autorità giapponese preposta all'organizzazione di questa mostra – di provenienza estera. Vi è l'adesione di ben cinquanta governi e l'adesione del nostro paese è maturata anche grazie ad una consultazione tenutasi a Bruxelles con gli altri paesi della Comunità economica europea. La tempestività con cui ci siamo mossi in questa occasione ci ha consentito di avere, rispetto agli altri partners della CEE, un posto piuttosto privilegiato per la collocazione del nostro padiglione.

Per completezza di informazione precisiamo anche che per l'Esposizione di Vancouver, prevista per il 1986, la CEE ha già riservato un suo complesso in cui è previsto che anche l'Italia abbia un proprio padiglione autonomo.

Per quanto riguarda l'organizzazione della partecipazione italiana a Tsukuba, mentre in passato – e questo è uno dei tanti rilievi che sono stati mossi nel corso del dibattito avvenuto presso l'altro ramo del Parlamento – si è appaltata un'impresa privata (come è avvenuto, per esempio, a New Orleans), in questo caso per l'organizzazione del nostro padiglione si è ritenuto opportuno avvalersi di enti pubblici o di pubblico interesse che operano nel campo espositivo. Di qui un emendamento approvato dalla Camera che prevede la partecipazione della Fiera e della Triennale di Milano. A tale proposito avrei avuto in animo di suggerire un ulteriore emendamento per completare il quadro delle partecipazioni, ma, rendendomi conto del fatto che i tempi sono stretti perchè dobbiamo rendere al più presto operante questo provvedimento, mi sono associato all'iniziativa del collega Pasquini per la presentazione di un ordine del giorno che invita il Governo a fare in modo che il Commissario si avvalga anche dell'opera di organismi che,

non sono da meno della Fiera o della Triennale di Milano; mi riferisco alla Fiera di Bologna, alla Quadriennale di Roma e alla Oikos di Bologna che hanno un ruolo importante nell'ambito delle esposizioni.

Per quanto riguarda la nomina del Commissario generale ho già detto che si è fatto riferimento alla Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928 e ai protocolli aggiuntivi e integrativi che hanno avuto esecuzione in Italia con la legge 3 giugno 1978, n. 314, e quindi l'ultima parte del disegno di legge è dedicata all'organizzazione del Commissariato e al collegamento che quest'ultimo deve avere con gli enti di cui abbiamo fatto cenno.

Alle critiche che sono state mosse dobbiamo rispondere dicendo che anche per il passato, cioè in occasione dell"Esposizione di Osaka nel 1970 e di Knoksville nel 1982, si è proceduto nella stessa maniera attraverso la nomina degli organi e successivamente attraverso l'emissione di un decreto interministeriale con cui sono stati regolati gli organi stessi.

Naturalmente per l'Esposizione di Vancouver ci avvarremo anche delle esperienze fatte in occasione della nostra partecipazione a Tsukuba; la maggiore distanza di tempo ci consentirà di procedere in tempi più ampi, tenendo nel massimo conto l'esperienza precedente.

Su questo disegno di legge il Senato attraverso le Commissioni competenti, e cioè la 1ª, la 5ª e la 10ª Commissione, ha espresso parere favorevole. C'è stato un solo dissenso:

la 1ª Commissione ha manifestato il proprio parere favorevole a maggioranza (poichè ha dissentito il rappresentante del Partito comunista), mentre le altre Commissioni si sono espresse favorevolmente in maniera unanime. Pertanto non mi resta altro che chiedere l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PASQUINI. Devo fare alcune osservazioni critiche su questo disegno di legge. Naturalmente anche da parte nostra non è in discussione la partecipazione alle esposizioni internazionali, ma il metodo seguito per queste partecipazioni in ordine sparso, senza un progetto generale o un quadro complessivo di riferimento che serva da indirizzo almeno nelle linee essenziali e che renda univoco il metodo da seguire. Ciò si presta senz'altro a delle valutazioni critiche per le mostre di cui ci stiamo occupando e anche per quelle che si sono già svolte.

Infatti, il collega Orlando giustamente dice che si è seguito lo stesso criterio rispetto alle mostre precedenti, ma queste stesse osservazioni valevano anche per i casi precedenti. Ogni partecipazione si realizza o si può realizzare con criteri diversi, non essendo sempre chiaro come sia motivata, e si realizza anche con gestioni commissariali le più diverse, non ancorate cioè ad una valutazione complessiva come potrebbe essere assicurata dall'istituzione, ad esempio, di un commissariato generale per le mostre internazionali.

Tra l'altro, il Parlamento è chiamato quasi sempre a ratificare strutture già impostate o in corso di realizzazione; non è in grado di conoscere in precedenza il tipo di svolgimento che queste mostre

avranno e quindi di fatto è tenuto soltanto ad assicurare il relativo finanziamento. Il Sottosegretario, in questo caso, ha dato alla Camera un supplemento di informazioni, dopo un primo periodo in cui non ce ne erano state, ma sono sempre molto generiche.

Non è senza significato, del resto, che le due esposizioni oggetto del disegno di legge già approvato dalla Camera sono da tempo in via di preparazione e che per esse opera un commissario la cui nomina, secondo regole di correttezza, dovrebbe seguire e non precedere l'approvazione della legge.

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. La materia è regolata da una convenzione recepita da una legge del 1978.

PASQUINI. L'impostazione però è quella del 1928. Oggi, per come si pongono i nuovi problemi, per il numero di mostre che si moltiplica, non c'è dubbio che occorre una normativa del tutto diversa da quella che regolava nel 1928 il settore.

Non appaiono evidenti i criteri seguiti, almeno sin qui, per l'utilizzazione di strutture pubbliche esistenti, tanto è vero che, fino alle attuali mostre e soltanto in virtù di un emendamento presentato dai commissari alla Camera, si è provveduto ad inserire alcune di queste strutture; altrimenti, infatti, ci si sarebbe avvalsi, come si è fatto nel passato, soprattutto di strutture private. Non so se si è mai ricorsi all'utilizzo di istituzioni pubbliche, tra l'altro molto qualificate in determinati campi; è certo però che si è tenuto soprattutto conto delle strutture private. È chiaro, almeno per noi, che, senza voler escludere la collaborazione dei privati, questa debba essere integrativa e non sostitutiva di quella di istituzioni ed enti pubblici, che hanno capacità ed esperienza nei vari campi interessati dalle esposizioni internazionali.

Con queste osservazioni critiche – voglio riassumere – sollecitiamo in primo luogo il Governo a presentare una disciplina complessiva ed univoca che regoli la materia in prospettiva, rivedendo sulla base delle esperienze fatte negli ultimi anni l'impostazione del 1928. In secondo luogo, sollecitiamo il Governo ad illustrare ad uno dei due rami del Parlamento alla ripresa dei lavori di settembre – è stata una raccomandazione fatta anche alla Camera – i criteri di ripartizione della spesa per le esposizioni mondiali, le caratteristiche e lo stato di realizzazione dei rispettivi progetti espositivi.

Fatte queste osservazioni e queste sollecitazioni, dichiaro che voteremo a favore del provvedimento, perchè da una parte ci rendiamo conto che gli impegni assunti e le scadenze fissate dal calendario internazionale non consentono, pena un danno ben più consistente per il nostro paese, un rinvio o un rigetto del provvedimento stesso; dall'altra parte perchè, almeno per l'esposizione di Tsukuba, è stata introdotta l'esigenza di avvalersi di alcune strutture tecnico-scientifiche di carattere pubblico; infine perchè – come ricordava anche il relatore – presentando un ordine del giorno che ci auguriamo venga approvato, cerchiamo di sollecitare l'estensione della collaborazione ad altre istituzioni pubbliche, oltre quelle menzionate nella legge.

POZZO. Prendo la parola con qualche disagio perchè noi abbiamo sempre votato a favore di questioni che interessassero lo sviluppo della

nostra politica estera, le buone relazioni e le iniziative proficue. Credo che anche in questa Commissione i colleghi mi debbano dare atto che non c'è mai stata alcuna esitazione in ordine a qualunque disegno di legge che riguardasse gli interessi italiani all'estero.

Però, qui devo sollevare una eccezione di fondo, che è tale per lo meno per la mia parte politica, in seguito alla constatazione di una grave inadempienza, o meglio, di una risoluzione assunta dal Governo nella nomina del commissario. Mi rifaccio al dibattito svoltosi presso la Commissione affari esteri della Camera ed ai rilievi che la nostra parte politica ha avanzato in riferimento alla nomina del commissario per l'esposizione di Tsubuka.

Desidero eccepire la legittimità della procedura seguita dal Governo per tale nomina e ne chiedo la revoca, anche se so bene che a questo punto il commissario (tra l'altro, vedremo chi è) sta già lavorando e ha già speso parte delle dotazioni dell'Ente che deve operare, secondo la legge, «rappresentando il Governo italiano».

Riteniamo che sia il commissario, sia il segretario generale di tale importantissima esposizione debbano essere scelti tra pubblici funzionari, mentre invece risulta accertata la nomina a commissario, definita ed assegnata all'ex parlamentare Luigi Turchi, della disciolta formazione di Democrazia nazionale.

Sorvolo sulle considerazioni che la mia parte politica potrebbe fare a questo proposito, sui meriti, sulla responsabilità e sulla competenza del commissario prescelto a gestire parecchi miliardi a nome del Governo italiano. Quindi chiedo se il Governo non ritenga opportuno un ripensamento su tale nomina seguendo di fatto quanto previsto dall'articolo 3 del disegno di legge che stiamo esaminando e cioè che il commissario generale rappresenti il Governo. Poichè le esposizioni, come ha giustamente rilevato il relatore, sono importanti (e lo è in particolare questa) nel quadro delle relazioni internazionali, riteniamo che debbano sfuggire, per quanto possibile e doveroso, a qualunque sorta di pasticciamento in ordine alla nomina dei vertici responsabili di queste istituzioni.

Confermo il nostro sconcerto per il fatto che la nomina di un commissario è stata fatta prima ancora che si conoscesse il testo del disegno di legge e che questo commissario ha già utilizzato danaro pubblico prima ancora che il disegno di legge fosse approvato; questo ci sembra grave ed inopportuno.

Concludo rilevando ancora che i compiti del commissario sono estremamente importanti e rilevanti; non ci sembra opportuno affidare ad un privato cittadino l'espletamento di funzioni che rientrano nella politica estera del nostro paese e anche per questo riteniamo che il commissario debba necessariamente essere un funzionario pubblico. Queste sono le ragioni di fondo che ci sembrano sufficienti per negare una volta tanto il voto del Movimento sociale italiano-Destra nazionale ad un provvedimento all'esame di questa Commissione.

PRESIDENTE. Voglio intervenire in qualità di membro di questa Commissione più che di Presidente. Il relatore ha accennato alla precedente esposizione di Osaka; devo dire che, per quanto ho potuto vedere, in quella occasione da parte italiana si è trascurato di tener

conto che queste esposizioni sono di carattere eminentemente popolare e difficilmente possono arrivare a quel pubblico intellettuale o particolarmente tecnico e competente al quale si è tentato di rivolgersi proprio nell'occasione della esposizione di Osaka.

Allora ci fu una grossa disputa e finalmente si riuscì ad ottenere che il Mercurio del Gianbologna fosse portato in Giappone e lì esposto. Il risultato fu che nessuno guardava il Mercurio del Gianbologna e tutti andavano a guardare la motocicletta di Agostini e i carabinieri presso i quali le giapponesine si facevano fotografare.

È importante evitare di credere o illudersi che queste esposizioni possano essere destinate agli intellettuali e non siano invece, come sono sempre risultate, di grande carattere popolare, un po' per le masse piuttosto che per i tecnici e i competenti. Questo accadrà anche per la mostra di Vancouver, che pure tratta di telecomunicazioni.

Riguardo l'ordine del giorno presentato dal senatore Orlando e dal senatore Pasquini vorrei proporre di aggiungervi anche l'Ente Fiera di Genova proprio perchè la mostra di Vancouver riguarda le telecomunicazioni nelle quali l'Ente fieristico di Genova è specializzato anche nel presentare questi prodotti al grande pubblico. Pregherei di aggiungere, dopo le parole *la Oikos di Bologna*, le parole *l'Ente Fiera di Genova*.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. Ho premesso che sarei partito dall'esame fatto dall'altro ramo del Parlamento proprio perchè mi aspettavo che si sollevasse la questione della nomina del commissario generale. Mi pare quindi di essere stato abbastanza esauriente nel dire che, dal punto di vista formale, non ci sono problemi; gli organi di riscontro non hanno sollevato obiezioni in quanto la convenzione è stata recepita dalla legge italiana del 3 giugno 1978, n. 314. Per questa nomina ci sono due articoli della stessa convenzione, il numero 12 e il numero 13, che disciplinano la materia.

Vorrei approfittare anche dell'intervento svolto dal collega Pasquini per dire che la ragione per la quale in passato ci si è rivolti ad imprese private la sappiamo tutti. Siamo venuti qui ad approvare questi provvedimenti all'immediata vigilia o addirittura dopo che si era sottoscritto il protocollo di partecipazione, quindi siamo arrivati quasi sempre in ritardo.

MILANI Armelino. Questo è più grave!

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. L'ho detto per giustificare da un lato la ragione per la quale ci si è dovuti rivolgere alle imprese private del luogo e, dall'altro, perchè sono pienamente d'accordo sulla necessità di razionalizzare questo sistema. In passato ci siamo trovati a esaminare lo scandalo della molteplicità delle leggine che si facevano per finanziare questo o quell'istituto di carattere culturale; alla fine siamo riusciti, anche attraverso l'opera dei nostri colleghi della Camera, ad ottenere una legge organica di disciplina dei contributi agli istituti italiani che si occupano di problemi di politica estera; attraverso un

finanziamento triennale siamo in grado di fare in modo che questi istituti funzionino autonomamente.

Niente vieta, pure essendo diversa la natura di un provvedimento che riguarda la nostra partecipazione a fiere ed esposizioni, che si possa fare uno sforzo di razionalizzazione e prendere in esame quelle che sono ormai tradizionalmente le nostre presenze alle fiere più importanti, attraverso un finanziamento triennale da stabilire in base ad una ripartizione, sentite, come nel caso degli istituti citati, le Commissioni affari esteri del Senato e della Camera. Questo per arrivare ad una razionalizzazione del sistema delle nostre partecipazioni alle fiere ed alle esposizioni ed anche stabilire un arco di tempo assai più vasto, tre o cinque anni, che ci consenta di fare una seria programmazione e soprattutto ci liberi dalla necessità di dover ricorrere a privati invece di poterci valere in tempo delle strutture esistenti.

Non ho niente in contrario a che si menzioni nell'ordine del giorno l'Ente Fiera di Genova.

ANDREOTTI, *ministro degli affari esteri.* Credo che l'osservazione e la proposta del senatore Pasquini possa essere condivisa da tutti. Sarebbe un bene avere uno strumento stabile per organizzare questa partecipazione italiana alle mostre all'estero con la previsione, ritengo da doversi fare nella normativa che mi riprometto di far predisporre, di poter aggiungere alcune competenze particolari secondo la specifica destinazione e di aree geografiche e di qualità merceologiche delle esposizioni di cui si tratta. Questo permetterà anche di evitare quella che non è una illiceità perchè, come il relatore ha ricordato, vi è una normativa che consente di nominare il Commissario tenendo conto del fatto che vi sono dei tempi tecnici. È chiaro che se si vuole una partecipazione, questa non si può improvvisare nello spazio di pochi mesi e quindi, a maggior ragione, credo che sia opportuna una normativa stabile che consenta ancora di più di potersi muovere seguendo un meccanismo permanente, ma che lasci ugualmente la possibilità di finanziare queste partecipazioni volta per volta, consentendo al Parlamento di selezionare la partecipazione del nostro paese. Infatti vi è un numero enorme di mostre nel mondo e non vorrei che si cominciasse a facilitare la nostra presenza oltretutto a discapito della qualità.

Per quello che riguarda l'Esposizione di Tsukuba, che ci interessa in modo particolare per il peso che ha il Giappone oltre che per la partecipazione degli altri paesi espositori e dei visitatori, è importante anche il prestigio che riusciremo ad ottenere grazie ad una presenza adeguata con una ricaduta certamente notevole.

Abbiamo inoltre due problemi, quello relativo alle scelte personali e il riferimento esclusivo fatto dalla Commissione della Camera dei deputati, che tuttavia ritengo sia opportuno correggere nell'impostazione perchè far ritornare il provvedimento alla Camera significherebbe essere incoerenti con l'esigenza dell'urgenza che è presente a tutti noi.

Per quanto riguarda i Commissari direi che si presenta un problema di genere: deve essere un funzionario dello Stato? Mi sentirei di affermarlo in assoluto, voglio però rassicurare il senatore Pozzo che per quello che riguarda la gestione dei fondi vi è un rigore superiore a

quello presente nelle normali attività dell'amministrazione con revisori estremamente qualificati e con l'impegno di avere a consuntivo una relazione che certamente prepareremo, superando in meglio il sistema precedente in cui praticamente tutta la gestione era affidata a delle società specializzate. Non discuto sul fatto che ve ne sono alcune capaci nel settore (una di queste aveva organizzato a Mosca la mostra delle cose non necessarie), però abbiamo delle organizzazioni fieristiche notevoli, delle entità giuridiche pubbliche. Certamente alcune volte esse lasciano a desiderare e, per esempio, se dovessimo affidare l'organizzazione della nostra partecipazione all'esposizione giapponese alla Quadriennale di Roma mi sentirei in stato di lieve disagio. Tuttavia ci sono degli enti pubblici che si occupano del settore espositivo e quindi credo che in questo disegno di legge di carattere generale dobbiamo scegliere il meglio e coordinare le organizzazioni pubbliche, cosa che non impedisce poi di avvalerci della consulenza e delle prestazioni di società private.

Il Commissario non necessariamente deve essere un pubblico funzionario. Ad esempio quando nel 1942 si scelse Vittorio Scini nessuno poteva dire che ciò non era giusto.

POZZO. C'è una distinzione da fare tra il presidente che ha funzioni di rappresentanza e il segretario.

ANDREOTTI, *ministro degli affari esteri.* Non vorrei che la qualifica di oriundo la portasse ad una severità eccessiva nei confronti del soggetto.

POZZO. Comunque vi è stato un eccesso di benevolenza e di comprensione là dove c'è difetto da parte nostra.

ANDREOTTI, *ministro degli affari esteri.* Non dobbiamo pensare che gli ex parlamentari debbano essere discriminati nè positivamente nè negativamente, anzi possono essere utilizzati. Ad esempio, per la mostra di New Orleans era stato nominato Commissario un ex senatore che aveva una competenza particolare. La persona di cui si tratta fa parte del consiglio della Triennale di Milano.

Comunque intendo rassicurarvi e a consuntivo dell'Esposizione di Tsukuba alle due Camere che approvano oggi questo disegno di legge manderemo una relazione analitica non solo sulla qualità di quello che è stato fatto ma anche di carattere amministrativo. A tale riguardo posso assicurarvi che vi sarà rigore assoluto perchè pensiamo che il denaro del contribuente debba essere speso con grande oculatezza.

Accetto l'ordine del giorno con l'aggiunta che il presidente Taviani ha proposto e prego il Senato di voler approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura del preannunciato ordine del giorno a firma dei senatori Orlando e Pasquini:

«La 3ª Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 855, recante modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione italiana alle

Esposizioni mondiali di Tsukuba (1985) sul tema "Casa e ambiente-scienza e tecnologia al servizio dell'uomo" e di Vancouver (1986) sul tema "I rapporti e le telecomunicazioni",

invita il Governo:

ad impegnare il Commissario delle Esposizioni ad avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica ed operativa già preventivata, oltre che con le istituzioni menzionate nella legge stessa, con altri enti e, in particolare, con l'Ente Fiera di Bologna, la Oikos di Bologna, l'Ente Fiera di Genova e la Quadriennale di Roma».

0/855/1/3 ORLANDO, PASQUINI

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Per la partecipazione dell'Italia alle Esposizioni internazionali che si svolgeranno a Tsukuba (Giappone) nel 1985 e a Vancouver (Canada) nel 1986 è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni, di cui 10.000 milioni per Tsukuba e 5.000 milioni per Vancouver da iscriversi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri come appresso indicato:

a) lire 5.000 milioni per il 1984;
b) lire 5.000 milioni per il 1985;
c) lire 5.000 milioni per il 1986.

È approvato.

Art. 2.

Sono istituiti i Commissariati generali del Governo italiano per la partecipazione alle Esposizioni internazionali di Tsukuba (Giappone) del 1985 e di Vancouver (Canada) del 1986, ciascuno composto da un Commissario generale e da un Segretario generale, che esercita le funzioni di vice commissario e, in caso di assenza o di impedimento, sostituisce il Commissario generale. Il Commissario generale viene nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero. Il Segretario generale è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

I predetti Commissariati cessano di essere operanti entro sei mesi dalla chiusura delle rispettive Esposizioni.

È approvato.

Art. 3.

Il Commissario generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, modificata con protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con la legge 13 giugno 1952, n. 687, e con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con la legge 3 giugno 1978, n. 314.

Il Commissario generale, direttamente o a mezzo del Segretario generale, gestisce i fondi assegnati al Commissariato.

Il Commissario generale ordina le spese da sostenere in Italia o all'estero per il funzionamento del Commissariato, la formazione dei progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori e la loro esecuzione, il trasporto di cose o persone, ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione stessa nonchè le spese di rappresentanza.

Per l'esposizione internazionale di Tsukuba il Commissario generale si avvale dell'apporto tecnico-scientifico e delle strutture operative dell'Ente autonomo «Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna» in Milano e della Fiera internazionale campionaria di Milano.

È approvato.

Art. 4.

Il Commissario generale ed il Segretario generale, se dipendenti da Amministrazione statale, vengono collocati, per tutta la durata dell'incarico, nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari.

Essi hanno diritto ad un trattamento economico a carico del Commissariato stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, in aggiunta, se dipendenti da Amministrazione statale in servizio o a riposo, a tutte le competenze loro spettanti normalmente nella sede di Roma. Il predetto trattamento economico, non avente natura retributiva, deve tener conto della delicatezza dell'incarico e dei doveri di rappresentanza e spetta dopo il conferimento dell'incarico a decorrere dalla data della effettiva assunzione delle funzioni, relativamente al periodo nel quale il Commissario generale e il Segretario generale sono pienamente utilizzati per i fini del Commissariato.

Per i periodi di servizio prestati all'estero vengono corrisposti a carico del Commissariato il rimborso delle spese di viaggio in conformità alle disposizioni vigenti ed una indennità giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali che si recano a Tokyo o a Ottawa.

È approvato.

Art. 5.

Il Commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'Amministrazione dello Stato per un contingente che non superi le due unità, nonchè ad assumere *in loco*, con contratto di diritto privato a termine e che comunque non può superare quello stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 2, personale d'ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici per un contingente che non superi complessivamente le 15 unità.

Il personale appartenente all'Amministrazione dello Stato utilizzato ai sensi del primo comma può essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ovvero essere comandato presso il Ministero degli affari esteri.

Esso ha diritto ad un trattamento economico a carico del Commissariato stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro in aggiunta a tutte le competenze ad esso spettanti normalmente nella sede di Roma. Il predetto trattamento economico, non avente natura retributiva, deve tener conto della delicatezza dell'incarico e spetta a decorrere dalla data dell'effettiva assunzione delle funzioni presso il Commissariato, relativamente al periodo nel quale il personale è pienamente utilizzato per i fini del Commissariato stesso. Per i periodi di sevizio prestato all'estero vengono corrisposti a carico del Commissariato il rimborso delle spese di viaggio in conformità alle disposizioni vigenti ed una indennità giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali che si recano, rispettivamente, a Tokyo o a Ottawa.

Il personale assunto localmente con contratto di diritto privato ai sensi del primo comma del presente articolo ha diritto ad un trattamento economico onnicomprensivo a carico del Commissariato, commisurato a quello concesso al personale a contratto in servizio presso la locale ambasciata d'Italia con mansioni ausiliarie, esecutive o di concetto, a seconda del tipo delle prestazioni previste dal contratto di assunzione.

È approvato.

Art. 6.

Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare, a titolo di anticipazione, al Commissario generale i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.

Il Commissario generale è tenuto a presentare al Ministero degli affari esteri il preventivo annuale delle spese da effettuare e rendere a detto Ministero il rendiconto trimestrale delle spese effettuate nonchè, entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal

Ministero degli affari esteri stesso oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati.

Il Commissario generale deve assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati, siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati.

Dopo la loro approvazione i rendiconti sono rimessi alla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

Per la gestione dei fondi il Commissariato è autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

È approvato.

Art. 7.

Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del Commissario generale.

Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si applicano anche a tutti coloro che siano assunti ed utilizzati dal Commissario generale per inderogabili esigenze funzionali, fermi restando i contingenti numerici previsti.

È approvato.

Art. 8.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, è nominato un collegio di cinque revisori dei conti, dei quali due designati dal Ministero del tesoro e gli altri tre designati rispettivamente dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del commercio con l'estero. La presidenza del collegio spetta ad uno dei due revisori designati dal Ministero del tesoro.

È approvato.

Art. 9.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a lire 5.000 milioni annui per il triennio 1984-1986, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per «adeguamento della normativa del Provveditorato generale dello Stato».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO